

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ASSOCIAZIONE "UNIKA Associazione Sportiva Dilettantistica APS
CODICE FISCALE 91045360558

SEDE c/o Hotel De Paris in Via della Stazione n.52

COSTITUITA IL 06/09/2005 PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO
AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno 28 del mese di Aprile anno 2023 alle ore 21,00 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, in seconda convocazione, dato che in prima dello stesso giorno era andata deserta, presso la sede sociale in Terni Via della Stazione n. 52, l'assemblea dell'associazione UNIKA per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

I. Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quando disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017

Il Presidente dell'associazione, Settonce Enzo dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario la Sig.ra Bussotti Nadia.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 26 soci, comprese 0 deleghe, su un totale di 36 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale e iscrizione nel Registro Terzo Settore

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

L'associazione è iscritta al Registro Nazionale APS con il numero 16248

Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Alle ore 21.30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Segue Statuto:

Art. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **UNIKA Associazione Sportiva Dilettantistica APS** – in sigla **UNIKA ASD APS**. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e al Registro unico nazionale del terzo settore. L'associazione ha sede legale in **TERNI c/o Hotel De Paris via della stazione n°52**. L'associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2) NATURA E SCOPI

L'associazione si affilia ad un Ente di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni organizzandosi come circolo privato. L'associazione opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, ha, quindi, per scopo principale quello di favorire lo sviluppo dell'attività di promozione sociale fornendo adeguata assistenza ai propri associati ai loro familiari e a terzi, e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza; ciò si realizza in aderenza alla lettera i) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, attraverso la promozione, la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale nei vari settori della cultura, della ricreazione di interesse sociale tra i propri associati, i loro familiari o terzi, e tra gli associati appartenenti all'ente nazionale, questo in particolare attraverso l'utilizzo dei giochi della mente, in particolare del gioco del burraco, anche a vocazione sportivo-competitiva. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, gratuite, di volontariato, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione potrà affiliarsi anche al Coni o ad altri organismi o enti. Tutti i servizi sociali, inclusi quelli relativi all'eventuale attivazione di un bar sociale, potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali, l'associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà, altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività economiche. Gli eventuali utili, così come gli avanzi di gestione, andranno interamente reinvestiti nell'associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

L'associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, altre attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è

operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale; potrà organizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 3) PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio e le entrate sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
- b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati dell'organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali;
- e) da contributi di soggetti pubblici o privati;
- f) dai proventi derivanti da attività economiche.
- g) da donazioni e lasciti testamentari
- h) da attività di raccolta fondi
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto utili, avanzi di gestione, fondi, riserve capitali. L'esercizio sociale e finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4) SOCI: DIRITTI\DOVERI

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti/doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione all'associazione, dichiarando di condividere gli scopi, gli statuti ed i regolamenti. L'ammissione è deliberata dal Presidente o dal Vicepresidente, salvo poi essere ratificata dal Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio si considera efficacemente conseguita all'atto di delibera da parte del Presidente o del Vicepresidente, salvo l'esclusione del socio su decisione del Consiglio Direttivo. Per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che dovranno essere verbalizzati e comunicati all'aspirante socio e contro la cui decisione è ammesso appello al Collegio dei Probiviri. Ad ammissione avvenuta il nominativo del socio dovrà essere iscritto a libro soci e consegnata la relativa tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio Direttivo saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione ha validità fino alla fine di ciascun esercizio sociale e si rinnova automaticamente con il versamento della quota associativa.
- c) Per l'adesione di un socio nel corso dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo potrà deliberare una riduzione della quota associativa.

L'adesione all'associazione comporta:

- a) piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- c) pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;
- d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'associazione.

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere.
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.
- g) a prendere visione dei libri sociali

La richiesta di consultazione dei libri sociali deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo il quale entro 60 (sessanta) giorni dovrà indicare la data e il luogo in cui saranno messi a disposizione per la visione.

Il socio può recedere dall'associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- a) morosità;
- b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti;
- c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- d) per comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. E' ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri se nominato o all'Assemblea dei Soci in caso di mancanza, in tal caso il socio ricorrente rimane sospeso e non potrà esercitare i suoi diritti di socio e partecipare all'attività sociale e federale sino alla decisione dell'organo di appello. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta documentati, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare. Possono partecipare alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

Art. 5) QUOTE SOCIALI

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal consiglio direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 6) ASSEMBLEA/BILANCIO

L'Assemblea dei Soci è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci vi hanno diritto di voto in ragione di un voto per ciascuno (art. 2538, Il comma, Codice Civile) e ciascun socio può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. L'Assemblea dei

Soci, ha luogo previa convocazione del Presidente dell'associazione mediante avviso affisso all'albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa e/o comunicazione diretta ai soci con qualsiasi mezzo che ne consenta il riscontro. I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione. Tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, ed hanno diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Sono competenze inderogabili dell'assemblea:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvazione del bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'appello proposto dal socio escluso dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera circa lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente con la modalità del voto palese: il rendiconto è approvato a maggioranza dei voti validi espressi.

Art. 7) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone da tre a cinque membri, eletti tra i soci dell'associazione, su delibera dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il

Consiglio Direttivo dura in carica un quadriennio, è revocabile e rieleggibile. Il Consiglio Direttivo potrà essere revocato solo per gravi irregolarità nella gestione sociale su decisione dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi dei soci. Il Consiglio Direttivo è investito, da parte dell'Assemblea dei Soci, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione e, pertanto, potrà compiere nella persona del Presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio Direttivo medesimo. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. All'organo amministrativo si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 8) CARICHE SOCIALI

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e decide in ordine all'ammissione all'associazione. Il Vicepresidente lo sostituisce con eguali poteri quando necessario.

Art. 9) SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad enti o associazioni che perseguono gli stessi scopi dell'associazione secondo la procedura prevista dall'art. 9 del D. Lgs. 117/07 e successive modificazioni.

Art.10) STATUTO/REGOLAMENTI

Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci. L'associazione può anche dotarsi di regolamenti interni che sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art.11) COLLEGIO DEI PROBIVIRI (SE NOMINATO)

L'Assemblea dei Soci nomina, possibilmente tra i soci, il Collegio dei Probiviri per la durata di quattro anni. Esso è composto di tre membri effettivi e un supplente e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere in caso di ricorso degli aspiranti associati, e degli associati in caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione a socio o in caso di esclusione da parte del Consiglio Direttivo dall'associazione, nonché sulle controversie tra associati e l'associazione. Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre che all'interessato, anche al Consiglio Direttivo. Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni dell'incolpato. Il Collegio dei Probiviri in attesa della giustizia potrà sospendere dall'associazione gli incolpati con effetto immediato. Tutti i provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri sono ricorribili entro 30 giorni dinanzi al Collegio dei Probiviri della FIBUR.

ART. 12) ORGANO DI CONTROLLO (SE NOMINATO)

L'Assemblea dei Soci potrà nominare, se non obbligatorio in base alle dimensioni raggiunte, il Collegio dei Revisori o il Revisore anche tra persone non tesserate. Nei 25 giorni successivi alla nomina il socio più anziano convocherà il Collegio dei Revisori per nominare il Presidente e concordare le modalità di espletamento dei compiti.

In caso di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, Il comma, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Di ogni verifica si dovrà trascrivere verbale in apposito registro.

ART. 13) INCOMPATIBILITA'

La carica di componenti il Consiglio Direttivo, quella di membro del Collegio dei Probiviri e del Revisore dei Conti sono incompatibili fra loro.

ART. 14) NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche. Il Consiglio Direttivo può però stabilire un rimborso spese ai componenti che per la loro carica le abbiano sopportate e un compenso in caso di affidamento di compiti che comportino dedizione di tempo notevole. La durata delle suddette cariche è fissata in 4 anni.

ART. 15) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

I libri sociali obbligatori sono:

- a) il libro degli associati o aderenti e dei volontari;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, e dell'eventuale organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- c) il libro delle decisioni del Collegio dei Probiviri;
- d) il libro dell'organo di controllo;

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alle lettere c) e d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 16) CONTROVERSIE

I soci e i componenti degli organi sociali si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con l'associazione. La mancata osservanza potrà comportare la radiazione. E' ammessa la richiesta al Consiglio Direttivo di

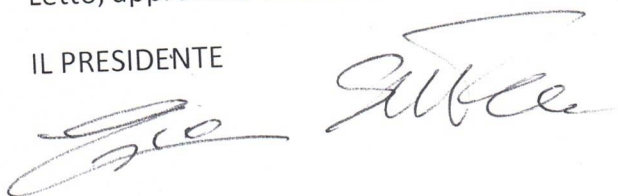
scioglimento di tale clausola.

Art.17) RIMANDI

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, alla legge 6 giugno 2016, n. 106, al D. Lgs. 117/2017 e successivi decreti attuativi, allo statuto ed ai regolamenti dello UsAcli ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto in TERNI, il 28/04/2023

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
REG. A TERNI IL 15.05.2023
AL N. 366 SERIE 3
CSEME

p. IL DIRETTORE PROVINCIALE

L'ADDETTO
Dillo Affianca

